

COMUNICATO

EMERGENZA COVID – SCADENZA CERTIFICATI PRODOTTI FITOSANITARI.

SCADENZA CERTIFICATI

L'art. 224, comma 5 bis della L. 17 luglio 2020, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) stabilisce che: "In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza". L'art. 10 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, come convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 (c.d. "Milleproroghe") ha esteso la disposizione ai certificati in scadenza nel 2021.

In base alle disposizioni sopra citate e fatte salve nuove disposizioni di legge nazionale, tenendo conto del Decreto Legge n. 105 del 23.7.2021 che ha prorogato lo stato di emergenza COVID al 31.12.2021:

- **i certificati rilasciati dal 1.1.2015 al 1.4.2016 sono prorogati fino al 31.3.2022, qualora al 31.12.2021, data di attuale termine dello stato di emergenza, venga dichiarata la sua definitiva cessazione;**
- **i certificati rilasciati dal 2.4.2016 al 31.12.2016, hanno una proroga di 12 mesi.**

Torino li 9.8.2021.

La Responsabile del Settore
Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura
ELENA RUSSO

Il Responsabile del Settore
Attuazione Programmi Regionali Servizi di Sviluppo
VITTORIO BOSSER PEVERELLI